

QUESITO: *nell'ambito dei bandi RSI è possibile rendicontare dei costi di progetto corrispondenti all'opera prestata da soci-lavoratori di società cooperativa che siano anche titolari di quote del capitale sociale ed amministratori dell'impresa beneficiaria?*
Ai sensi del paragrafo 1.1.1.b (punto A) delle Linee guida si deve fare riferimento alle modalità previste per il personale parasubordinato, oppure (punto C) alle modalità previste per il personale con rapporto di lavoro subordinato?

RISPOSTA:

Ai fini di fornire risposta al quesito, è utile richiamare in via preliminare la specifica disciplina sul tema contenuta nella **legge 3 aprile 2001, n. 142**, la quale dispone, all'articolo 1 che:

«Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte».

Il successivo articolo 6, inoltre, introduce l'obbligo da parte delle cooperative di approvare un regolamento interno che preveda, tra le altre cose, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa ed ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato.

Rilevante al riguardo è poi anche quanto precisato dall'**INPS** nel **messaggio n. 12441 del 08/06/2011**, con il quale si affronta in modo specifico il tema della compatibilità del rapporto di lavoro subordinato con la carica di Presidente di società cooperativa alla luce delle disposizioni contenute nella sopraccitata Legge n. 142/2011 recante *“ Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore ”*.

Nella disposizione di prassi sopra richiamata la Direzione Centrale Entrate dell'Istituto previdenziale prende le mosse dalle posizioni espresse da consolidata giurisprudenza in tema di compatibilità, in capo allo stesso soggetto, tra rapporto organico (amministratore) e rapporto di lavoro subordinato, in base alle quali *«la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale. Tale affermazione non è neppure contraddetta dall'eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi. [...] per la ravvisabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e la società stessa, deve accertarsi lo svolgimento in concreto di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico; tali attività, inoltre, debbono essere rese in posizione di subordinazione. È necessario, quindi, che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la qualità di amministratore, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.»*

Ciò premesso l'Ente previdenziale conclude che i suddetti principi *«possano essere mutuati nell'ambito della società cooperativa ed in relazione al presidente della società stessa. Ne consegue che anche nei confronti del presidente di cooperativa può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:*

- *il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico);*
- *il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.*

Risulta essenziale, pertanto, espletare un'indagine caso per caso, volta ad accertare la sussistenza delle suddette circostanze.».

Alla luce di quanto sopra riportato, il caso specifico del soggetto beneficiario del Bando RSI deve essere risolto come segue:

a) laddove l'impresa beneficiaria possa documentare che, per ciascuno dei soci-lavoratori/amministratori, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, è affidato collegialmente al consiglio di amministrazione;
- il singolo socio-lavoratore/amministratore svolge, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale);

si può ritenere applicabile, ai fini della rendicontazione dei costi di progetto nell'ambito dei Bandi RSI, la disciplina prevista per i soci-lavoratori; a tal fine si ritiene opportuno, tra le altre cose, che sia fornito il Regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge 142/2001;

b) laddove, invece, l'impresa beneficiaria non sia in grado di documentare la sussistenza delle condizioni previste nel messaggio n. 12441 del 08/06/2011 della Direzione Centrale Entrate INPS, le disposizioni applicabili al caso in esame saranno quelle previste per le prestazioni rese dai titolari di impresa individuale o dagli amministratori/soci di micro e piccole imprese di cui al punto 1.1.2 (*Personale con rapporto di lavoro para-subordinato*) delle Linee guida.